

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: Atto amministrativo - Procedura di partenariato pubblico privato - Avvio da parte del Comune - Conclusione della medesima procedura - Obbligo della P.A. - Sussiste.

Tar Sardegna - Cagliari, Sez. II, 31 ottobre 2022, n. 730

“[...] una volta avviata la procedura di partenariato con deliberazione del Consiglio comunale, che aveva espresso valutazione positiva sul progetto, e dopo il conseguente avvio della procedura di gara- il Comune è tenuto a concludere la vicenda con provvedimento espresso, consistente, in alternativa, nella prosecuzione e conclusione in tempi accettabili della fase di scelta del concessionario oppure nella revoca formale degli atti già adottati [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orosei.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Con il ricorso in esame, notificato in data 20 giugno 2022, Ercole Consorzio Stabile S.c.a.r.l. chiede che sia dichiarata l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Orosei sugli esiti di una procedura selettiva volta all'affidamento di una concessione in partenariato pubblico-privato, mediante locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 180 comma 8, 183 comma 15 e 16 e 187 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la progettazione esecutiva (con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta), la realizzazione, il finanziamento, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, per un periodo di anni venti, di un complesso sportivo ricreativo in località Tanca Idda, come da proposta formulata in data 26 febbraio 2022, in veste di promotore, dall'ATI costituenda Ercole Consorzio Stabile S.c. a r.l. (mandataria) e Iccrea BancaImpresa S.p.A. (mandante).

Sostiene, infatti, parte ricorrente che -dopo la positiva valutazione della suddetta proposta da parte del Consiglio comunale, con deliberazione 3 maggio 2021, n. 13, e il conseguente avvio della procedura di affidamento da parte della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni della Valle del Cedrino, per conto del Comune, con bando di gara del 2 settembre 2021, n.

1474- detta procedura sia stata, poi, inspiegabilmente arrestata, nel momento in cui avrebbe dovuto essere nominata la Commissione di gara, senza alcuna spiegazione e nonostante i solleciti.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Orosei si è opposto all'accoglimento del ricorso, sostenendo che il mancato completamento della procedura selettiva sia da ricondursi alla necessità di apportare integrazioni al progetto da parte dell'odierna ricorrente, la quale, nonostante a fronte di espressa richiesta degli uffici, non vi avrebbe provveduto, per cui non sarebbe nel caso di specie configurabile un obbligo giuridico di provvedere rimasto inadempito da parte dell'Amministrazione resistente.

Inoltre la difesa comunale ha versato in atti copia della nota del Responsabile dell'Ufficio tecnico 10 ottobre 2022, Prot. 0015845, già inviata alla ricorrente, con cui si comunicava che *“Con nota prot. 13974 del 13/10/2021 il sindaco del Comune di Orosei Dott.ssa Elisa Farris ha disposto la sospensione della procedura di gara denominata” Proposta di Partenariato Pubblico – Privato mediante locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 187 D. Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto la realizzazione di una zona ludico sportiva, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria per 20 anni dell'area denominata “Tanca Idda”” per permettere alla nuova Amministrazione una “valutazione più ampia e approfondita della convenienza economica di portare a conclusione la procedura”*. Con ulteriore nota prot. 15810 del 06/10/2022 il sindaco Elisa Farris comunica alla sottoscritta che *“l'Amministrazione Comunale da me presieduta ha intrapreso una rivalutazione critica sulla effettiva rispondenza al preminente interesse pubblico della proposta di partenariato pubblico – privato di cui in oggetto, e ciò al fine di procedere, se del caso, alla adozione di specifici provvedimenti amministrativi di revoca\annullamento degli atti (deliberativi e gestionali) finora posti in essere. E' quindi interesse dell'Amministrazione quello di soprassedere, nelle more di quanto sopra, alla procedura di evidenza pubblica a suo tempo demandata alla “Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino” presso l'“Unione dei Comuni Valle del Cedrino”, così da evitare di consolidare nella parte privata inutili aspettative. La prego, quindi, di attivarsi presso la predetta CUC affinché sospenda ogni attività di gara e ciò fino a nuove determinazioni Comunali: dandone idonea comunicazione anche a “Ercole Consorzio Stabile S. C. A. R. L.”*.

Con memoria di replica la ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, sostenendo che, una volta esitata favorevolmente la fase di valutazione del progetto, la successiva procedura a evidenza pubblica avrebbe dovuto essere definita con provvedimento espresso dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione, che l'aveva indetta, e che sarebbe, dunque, irrilevante la sopra citata

nota “sospensiva” a firma del Sindaco di Orosei, trattandosi di una mera comunicazione interna, comunque non proveniente dall’organo competente.

Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio osserva che -una volta avviata la procedura di partenariato con deliberazione del Consiglio comunale, che aveva espresso valutazione positiva sul progetto, e dopo il conseguente avvio della procedura di gara- il Comune è tenuto a concludere la vicenda con provvedimento espresso, consistente, in alternativa, nella prosecuzione e conclusione in tempi accettabili della fase di scelta del concessionario oppure nella revoca formale degli atti già adottati.

Così come è evidente che, in quest’ultima evenienza, l’atto di autotutela dovrà essere adottato dallo stesso Organo che aveva dato impulso alla procedura, *id est* il Consiglio comunale, il che priva di pregio la difesa comunale basata sulla sopravvenuta nota del Sindaco 13 ottobre 2021, n. 13974, che ha natura sostanziale di mero atto di indirizzo ed è stata adottata da un organo, comunque, diverso dal Consiglio comunale.

Per quanto premesso il ricorso merita accoglimento, con la conseguente condanna del Comune di Orosei a concludere la vicenda amministrativa con provvedimento espresso, da adottare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e che dovrà consistere in una deliberazione consiliare avente a oggetto, in alternativa, la conferma della volontà di proseguire nella procedura (e allora gli atti dovranno essere, poi, trasmessi alla Centrale di committenza per il prosieguo della gara) ovvero nella revoca motivata dell’intera procedura di partenariato. (e allora gli atti dovranno essere, poi, trasmessi alla Centrale di committenza affinché “archivi” la procedura di gara)

Le spese processuali devono essere poste a carico del Comune, nei termini specificati in dispositivo, in quanto attore sostanziale della vicenda, mentre devono essere integralmente compensate nei confronti delle altre parti del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe descritto, nei termini e agli effetti specificati in motivazione.

Condanna il Comune di Orosei alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge e il contributo unificato.

Compensa le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gabriele Serra, Referendario

IL SEGRETARIO